



I tributi e le altre entrate comunali: cenni normativi e modalità applicative



22 maggio 2025



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano



Docente:

Dott. Alessandro Maestrelli

Le entrate dei Comuni

LE ENTRATE TRIBUTARIE

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Prima di analizzare nel dettaglio le peculiarità dell'IMI è necessario capire, in virtù delle competenze in materia di tributi locali riconosciute alla Provincia Autonoma di Bolzano, come il prelievo si colloca nel panorama tributario nazionale.

Analizziamo i principali tratti del prelievo

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

La genesi normativa

L'art. 1, comma 518, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*«Legge di bilancio 2014»*), ha riformato il testo dell'art. 80, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sulla competenza legislativa delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza locale, nell'ambito della complessiva *«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»*.

La finalità della riforma è quella di potenziare l'autonomia delle Province di Trento e di Bolzano nella disciplina dei tributi locali immobiliari.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

La genesi normativa

Con la Legge Provinciale Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 «*Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)*» con la quale, ai sensi dell'art. 1, «*a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili*»

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

La genesi normativa

Pertanto, a decorrere dall'anno 2014, l'IMI sostituiva, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, le seguenti entrate locali:

- L'Imposta Municipale Propria: IMU – che colpisce il possesso degli immobili;
- Il Tributo sui servizi indivisibili: TASI – che colpisce la fruizione dei servizi indivisibili da parte del contribuente.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

La genesi normativa

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 («Legge di bilancio 2020»), il Legislatore nazionale, all'art. 1, comma 738, sopprime la TASI e riscrive le norme applicabili all'IMU.

Il successivo comma 739, però, specifica che «**Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.** Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)»

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

La genesi normativa

Pertanto, tenuto fermo il mutato contesto normativo nazionale in materia di tributi locali, per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla Legge Provinciale Bolzano 23 aprile 2014, n. 3.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

L'analisi del prelievo

Andiamo di seguito ad analizzare il prelievo IMI nei suoi tratti fondamentali:

1. Presupposto impositivo;
2. Fattispecie imponibili;
3. Soggetti passivi;
4. Soggetto attivo;
5. Base imponibile;
6. Aliquote;
7. Esenzioni e riduzioni;
8. Dichiarazione;
9. Versamenti;
10. Sanzioni e riscossione coattiva

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

Ai sensi dell'art. 3, della Legge Provinciale Bolzano n. 3/2014 il presupposto impositivo dell'IMI è *«il possesso di beni immobili, nella fattispecie di fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»*

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

Rispetto all'IMU:

- ❖ i terreni agricoli non rientrano nel presupposto impositivo;
- ❖ l'abitazione principale rientra nel presupposto impositivo

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

Art. 4, della Legge Provinciale Bolzano n. 3/2014

Definizioni:

- a) «abitazione principale»: identica a quella nazionale;
- b) «pertinenze dell'abitazione principale»: «per *“pertinenze dell'abitazione principale”* si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria”»;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

Art. 4, della Legge Provinciale Bolzano n. 3/2014

- c) «fabbricato»: «si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente alla presentazione della richiesta al competente Ufficio del catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell'iscrizione»;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

Art. 4, della Legge Provinciale Bolzano n. 3/2014

- d) «area fabbricabile»: «si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, indipendentemente dall'adozione dei relativi piani attuativi. Nel caso in cui per l'approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli articoli 54, comma 1, e 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell'Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall'adozione dei piani attuativi del piano comunale. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall'articolo 13, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all'accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l'area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso.»

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

L'art. 5, prevede le seguenti equiparazioni all'abitazione principale:

- a) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza, in seguito ad ammissione permanente in servizi residenziali per persone anziane autorizzati o in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità ovvero in un'altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest'ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o di un'invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, a condizione che tali immobili non risultino locati;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

L'art. 5, prevede le seguenti equiparazioni all'abitazione principale:

- b) gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi dell'articolo 94, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

L'art. 5, prevede le seguenti equiparazioni all'abitazione principale:

- e) le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, ricreativo, culturale e sportivo, regolarmente locate al canone sociale determinato ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, a un conduttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto di locazione registrato e per tutta la durata del contratto

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Il presupposto impositivo

L'art. 5, prevede le seguenti equiparazioni all'abitazione principale:

- f) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locate.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Soggetti passivi

L'art. 6, individua i soggetti passivi dell'IMI:

- a) il proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;
- b) il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;
- c) il locatario/la locataria, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) il coniuge a cui è stata assegnata l'abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) il genitore al quale è stata assegnata l'abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Soggetto attivo

L'art. 7, della Legge n. 3/2014, individua il soggetto attivo come segue:

1. **Soggetto attivo** dell'imposta è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera **soggetto attivo** il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Base imponibile

L'art. 8, della Legge n. 3/2014:

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del presente articolo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è **il valore catastale**. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- ❖ **168** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- ❖ **147** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- ❖ **84** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- ❖ **68,25** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ;
- ❖ **57,75** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Base imponibile

L'art. 8, della Legge n. 3/2014:

3. A tal fine la Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano evidenzia sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita catastale il valore catastale.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l'ammontare dell'indennità di espropriazione.
5. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area, di demolizione di un fabbricato o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o dell'articolo 62, comma 1, lettere c), d), e) ed f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti **ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.**

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Base imponibile

L'art. 8, della Legge n. 3/2014:

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il Comune può derogare a tale disposizione sulla base di criteri oggettivi, prevedendo anche l'azzeramento della base imponibile. Un aumento della base imponibile a più del 50 per cento è consentito solo per i fabbricati di interesse storico o artistico delle categorie catastali A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08;
- b) per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'abitabilità ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia della competente commissione, e per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'agibilità ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia dell'ufficio tecnico o da parte di tecnici esterni.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Base imponibile

L'art. 8, della Legge n. 3/2014:

6/bis. La riduzione della base imponibile del 50 per cento ai sensi del comma 6, lettera b), vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per i fabbricati inquadrati quali fabbricati inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera b), al momento dell'entrata in vigore del presente comma, il periodo di 3 anni inizia a decorre dal 1° gennaio 2023.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 non sono cumulabili (a differenza di quanto avviene nell'IMU).

8. Il Comune chiede all'Ufficio catastale territorialmente competente la classificazione di immobili non iscritti oppure il cui classamento risulti non aggiornato oppure palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche, indicando, ove possibile, la data della presunta omissione. Qualora sia accertata l'omissione, la rendita attribuita al fabbricato ha decorrenza, agli effetti fiscali, a partire dal momento, a cui riferire l'omissione, oppure, nel caso in cui non sia possibile stabilire il momento di omissione, dal 1° gennaio dell'anno in cui il Comune abbia fatto la richiesta all'Ufficio catastale territorialmente competente. L'Ufficio catastale territorialmente competente procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune. Il proprietario/La proprietaria dell'immobile viene informato/a dell'avvio del procedimento previsto dal presente comma. [procedura simile a quella dell'art. 3, comma 58, della Legge n. 662/1996]

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ **L'aliquota base** è dello 0,76%, aumentabile allo 0,8% e riducibile fino allo 0,5% (comma 1);
- ❖ **L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze** è ridotta allo 0,4% (comma 2);
- ❖ L'aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale. I Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota sino all'aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale (comma 3);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ L'aliquota è ridotta in generale allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. Agli agriturismi con almeno 40 punti di svantaggio e agli agriturismi siti in aree strutturalmente deboli ai sensi della delibera della Giunta provinciale 10 ottobre 2023, n. 887, allegato B), e successive modifiche, si applica l'aliquota dello 0,3 per cento. Gli agriturismi con almeno 75 punti di svantaggio sono esentati dall'imposta. Il presente comma non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (comma 4);
- ❖ L'aliquota ordinaria si applica ai fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, per i quali i Comuni possono prevedere un'aliquota ridotta fino allo 0,56 per cento. I Comuni non possono però stabilire, per gli anzidetti fabbricati, un'aliquota inferiore a quella stabilita per le abitazioni locate in base ad un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario/la locataria ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Il presente comma non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (comma 4.1);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ Qualora le attività indicate ai commi 4 e 4.1 non siano esercitate per l'intero anno, le disposizioni contenute nei commi 4 e 4.1 si applicano, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettive comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche (comma 4-bis);
- ❖ Le aliquote ridotte o l'esenzione di cui al comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agriturismo solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate (comma 4-ter);
- ❖ L'aliquota ordinaria di cui al comma 4.1 o l'aliquota ridotta eventualmente stabilita dal Comune ai sensi del comma 4.1 è applicata ai fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate (comma 4-quinquies);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati (comma 5):
 - a) **ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100**, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un'abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d'imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;
 - b) **ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;**
 - c) **al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.**

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto, a meno che tali soggetti non siano del tutto esentati dall'imposta in base all'articolo 11 (comma 6):
 - a) istituzioni scolastiche e scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di scuole dell'infanzia convenzionate con il Comune;**
 - b) enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo;**
 - c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo nonché le cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell'ambito culturale.**

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ L'aliquota d'imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6 o un ente pubblico territoriale abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota, sino all'azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale (comma 6-bis);
- ❖ Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce (comma 7).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota (comma 8):
 - a) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;
 - b) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
 - c) (LETTERA SOPPRESSA)
 - d) per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevolazione d'imposta per un periodo continuativo di al massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del relativo regolamento di esecuzione. Nel medesimo periodo devono essere conclusi con successo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'imposta. Ciascun possessore può usufruire di tale agevolazione una sola volta per ciascuna unità immobiliare;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ **I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie**, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota (comma 8):
 - e) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e in base a un canone di locazione agevolato determinato giusto accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e l'Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Bolzano;
 - f) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9, della Legge n. 3/2014, dispone che:

- ❖ A decorrere dall'anno 2025 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverse dall'Italia, l'imposta municipale immobiliare è applicata nella misura della metà (comma 8-bis);
- ❖ Le riduzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza (comma 9).

L'art. 9-bis, prevede che «Il comma 8 dell'articolo 9 viene interpretato nel senso che esso elenca le categorie di immobili per le quali i Comuni possono prevedere riduzioni di aliquota. All'interno di tali categorie i Comuni possono prevedere aliquote diverse per specifiche fattispecie o prevedere riduzioni di aliquota solo per singole specifiche fattispecie.»

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-ter, **individua le abitazioni tenute a disposizione**, come di seguito indicate (comma 1):

- a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche; 39)
- b) abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- c) abitazioni concesse in godimento ai sensi dell'articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (rent to buy), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato;
- d) abitazioni previste all'articolo 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un'apposita aliquota;
- e) una sola abitazione, contigua a un'abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell'abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all'abitazione principale;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-ter, **individua le abitazioni tenute a disposizione**, come di seguito indicate (comma 1):

- f) una sola abitazione, unificata all'abitazione principale con regolare pratica edilizia, e utilizzata come unica abitazione principale dai relativi membri del nucleo familiare;
- g) abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l'affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- h) abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla presente legge;
- i) una sola abitazione utilizzata dal rispettivo proprietario/dalla rispettiva proprietaria o dal rispettivo usufruttuario/dalla rispettiva usufruttuaria, dai relativi figli o dal relativo coniuge per motivi di lavoro o di studio;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-ter, **individua le abitazioni tenute a disposizione**, come di seguito indicate (comma 1):

- j) abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (fringe benefit) e locali per l'alloggio temporaneo di personale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;
- k) abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale; 40)
- l) l'abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- m) l'abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- n) abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-ter, individua le abitazioni tenute a disposizione, come di seguito indicate (comma 1):

- o) LETTERA SOPPRESSA
- p) LETTERA SOPPRESSA
- q) abitazioni, concesse in locazione a uso abitativo in base ad un contratto di locazione registrato, per le quali sia stata emessa una convalida di licenza o sfratto per finita locazione o una convalida di sfratto per morosità di cui agli articoli 657, 658 e 663 del codice di procedura civile, per il periodo intercorrente dalla data di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o della convalida dello sfratto per morosità fino alla data del verbale di consegna dell'abitazione di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile o, se antecedenti, fino alla data di rinuncia allo sfratto di cui all'articolo 608-bis del codice di procedura civile o fino alla riconsegna dell'abitazione da parte del detentore.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

Le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, e gli alloggi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), per il periodo in cui non sono regolarmente assegnati, non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo (comma 2).

Un'abitazione è da considerare non tenuta a disposizione ai sensi del comma 1 e del comma 2 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; a pena di decadenza, tali condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione secondo le modalità definite nel regolamento comunale (comma 3).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale prevista all'articolo 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all'aliquota massima prevista all'articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, **un'aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento.** Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale (comma 4).

L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l'abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un'agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l'aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell'apertura della successione (comma 5).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-*quater* prevede un'aliquota maggiorata per le aree edificabili.

❖ Nei comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 1, comma 6, sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa si applica, in deroga all'aliquota massima prevista all'articolo 9, comma 1, un'aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento, per le seguenti fattispecie (comma 1):

- a) per le aree fabbricabili come definite all'articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali non è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale, rispettivamente per i fabbricati delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4;
- b) per le aree fabbricabili come definite all'articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale.

L'aliquota maggiorata di cui al comma 1 non viene applicata ai soggetti passivi, che possiedono nel territorio comunale una o più aree fabbricabili, ad un'unica area fabbricabile che abbia un valore di mercato non superiore a 100.000,00 euro, aumentabile dai Comuni fino a 700.000,00 euro con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote (comma 2).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-*quater* prevede un'aliquota maggiorata per le aree edificabili.

- ❖ L'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui le aree sono divenute aree fabbricabili, qualora si tratti di aree fabbricabili per le quali non sia necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale. L'iscrizione in una delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 non sospende il decorso dei 36 mesi (comma 3);
- ❖ Per le aree fabbricabili per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale l'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui il primo piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale riguardante l'area fabbricabile è stato approvato rispettivamente in cui è possibile incominciare l'attività edificatoria ai sensi del programma di esecuzione del piano urbanistico comunale. Qualora tali provvedimenti siano stati emanati prima dell'entrata in vigore del presente articolo, l'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026 (comma 4);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-quater prevede un'aliquota maggiorata per le aree edificabili.

- ❖ Per le aree fabbricabili e gli immobili previsti al comma 1, lettera a), in essere prima dell'entrata in vigore del presente articolo, l'aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026 (comma 5);
- ❖ Per le zone produttive previste all'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il periodo di 36 mesi menzionato ai precedenti commi 3 e 4 è di 120 mesi e la data, dalla quale applicare l'aliquota maggiorata, menzionata ai precedenti commi 4 e 5 è il 1° gennaio 2033 (comma 6).
- ❖ Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e sociale e alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo (comma 7).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-quinquies prevede un'aliquota maggiorata per le aree edificabili.

- ❖ Per i Comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, valgono le seguenti disposizioni (comma 1):
- a) i Comuni devono stabilire per le abitazioni previste all'articolo 9, comma 8, lettera a), o all'articolo 9, comma 8, lettera f), un'aliquota ridotta di almeno 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni;
 - b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), i Comuni possono prevedere nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 1, 2, 3 e 5, stabilendo un'aliquota maggiorata per le abitazioni tenute a disposizione pari almeno a 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota prevista per le abitazioni previste all'articolo 9, comma 8, lettera a), o all'articolo 9, comma 8, lettera f);
 - c) i Comuni possono, in deroga alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall'articolo 9-ter, senza apportarvi modifiche;
 - d) i Comuni possono recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall'articolo 9-quater, senza apportarvi modifiche.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 9-quinquies prevede un'aliquota maggiorata per le aree edificabili.

- ❖ Se i Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, non prevedono l'applicazione della lettera a) o della lettera b) del comma 1, alle abitazioni previste all'articolo 9, comma 8, lettera a), si applica un'aliquota ridotta di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni (comma 2).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 10, della Legge n. 3/14 prevede una disciplina specifica per la detrazione per l'abitazione principale

❖ Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 per cento, come è evidenziato nell'allegata tabella A, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimoranti abitualmente e risiedenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, **la detrazione è maggiorata di 50,00 euro**. L'importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l'unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comma 1).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Aliquote

L'art. 10, della Legge n. 3/14 prevede una disciplina specifica per la detrazione per l'abitazione principale

- ❖ Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi divisa in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno (comma 2).
- ❖ Il Comune con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (comma 3).
- ❖ La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (comma 4) [IN AMBITO IMU QUESTA DISPOSIZIONI NON SI APPLICA].

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Esenzioni

L'art. 11, della Legge n. 3/14 prevede le seguenti esenzioni:

❖ Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;**
- b) gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio;**
- c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7 [categoria non presente nelle esenzioni IMU];**
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche;**

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Esenzioni

L'art. 11, della Legge n. 3/14 prevede le seguenti esenzioni:

❖ Sono esenti dall'imposta:

- e) **i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le relative pertinenze;**
- f) **gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da dipendenza, per minori e nel settore dell'emarginazione sociale;**

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Esenzioni

L'art. 11, della Legge n. 3/14 prevede le seguenti esenzioni:

❖ Sono esenti dall'imposta:

g) i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:

- 1) costruzioni destinate alla protezione delle piante;
- 2) costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;
- 3) costruzioni destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- 4) costruzioni destinate all'allevamento e al ricovero degli animali;
- 5) costruzioni destinate alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- 6) costruzioni destinate al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, con eccezione di quelle soggette all'imposta in base all'articolo 9, comma 5, lettera c);
- 7) costruzioni destinate all'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con eccezione dei fabbricati di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge;
- 8) abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17-bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o locali realizzati ai sensi dell'articolo 37, comma 10, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche; 53)

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Esenzioni

L'art. 11, della Legge n. 3/14 prevede le seguenti esenzioni:

❖ Sono esenti dall'imposta:

- h) gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti nel catasto urbano;**
- i) i fabbricati, gli impianti e i terreni ricadenti nel campo d'applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, limitatamente al periodo in cui sono in corso gli interventi volti allo smantellamento, all'eliminazione definitiva del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose nonché alla bonifica del sito;**
- j) gli immobili oggetto di contratti di partenariato pubblico privato come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 4-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso;**

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Esenzioni

L'art. 11, della Legge n. 3/14 prevede le seguenti esenzioni:

❖ Sono esenti dall'imposta:

k) gli immobili posseduti dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi della presente lettera, altre attività sono considerate secondarie e utili rispetto alle attività non commerciali di cui sopra se, in ciascun esercizio finanziario, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) le relative entrate non superano il 30 per cento delle entrate totali dell'ente del Terzo Settore; b) le relative entrate non superano il 66 per cento dei costi totali sostenuti dall'ente del Terzo Settore. Gli enti sopra elencati che soddisfano questi requisiti sono considerati enti non commerciali ai sensi del presente articolo.

❖ L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e va comprovata mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

L'imposta municipale immobiliare (IMI) Dichiarazione

L'art. 12, della Legge n. 3/14 disciplina la dichiarazione:

- ❖ I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio della provincia mediante presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente della Provincia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta (comma 1);
- ❖ Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ovvero dell'imposta municipale sugli immobili (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMI (comma 2);
- ❖ Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l'avvio della procedura (comma 3).

L'imposta municipale immobiliare (IMI) Dichiarazione

L'art. 12, della Legge n. 3/14 disciplina la dichiarazione:

- ❖ La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da ritenersi presentata regolarmente anche nel caso in cui venga utilizzato il modulo previsto per la dichiarazione IMU, a condizione che vi risultino in modo inequivocabile le fattispecie che devono essere dichiarate ai fini IMI (comma 4).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Versamenti

L'art. 13, della Legge n. 3/14 norma la modalità di versamento dell'Imposta:

- ❖ L'imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. **A tal fine il mese, durante il quale il possesso dell'immobile si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali o maggiori a quelli del cedente.** A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 1);
- ❖ **Qualora per l'uso promiscuo di un'unica unità immobiliare siano applicabili più fattispecie previste dalla presente legge o dal regolamento comunale, l'unità immobiliare deve essere tassata interamente prendendo a riferimento l'uso prevalente in termini di superficie utile espressa in metri quadrati** (comma 1-bis);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Versamenti

L'art. 13, della Legge n. 3/14 norma la modalità di versamento dell'Imposta:

- ❖ Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. L'imposta può essere versata anche in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il Comune può con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, stabilire un unico termine di pagamento dell'imposta da effettuare entro il 16 dicembre (comma 2).
- ❖ Si considerano regolari i pagamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno applicando la detrazione e le aliquote in vigore nell'anno precedente. In tal caso il pagamento da effettuarsi a saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno dovrà tenere conto dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata con le aliquote e la detrazione per esso vigenti (comma 2-bis);
- ❖ Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti di approvazione del modello e dei codici tributo del direttore dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante ulteriori canali di pagamento da definirsi con decreto del Presidente della Provincia. Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento. (comma 3);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Versamenti

L'art. 13, della Legge n. 3/14 norma la modalità di versamento dell'Imposta:

- ❖ Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili (comma 4);
- ❖ L'amministratore/L'amministratrice del condominio è obbligato/obbligata al versamento dell'imposta per le parti comuni dell'edificio che possiedono un'autonoma rendita catastale. In tal caso l'amministratore/l'amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale (comma 4-bis);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Versamenti

L'art. 13, della Legge n. 3/14 norma la modalità di versamento dell'Imposta:

- ❖ È obbligato/obbligata al versamento l'amministratore/l'amministratrice del condominio o della comunione su cui sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà). L'amministratore/l'amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio o della comunione, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di cui sopra con addebito nel rendiconto annuale (comma 4-ter);
- ❖ Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo del secondo anno successivo a quello in cui si è aperta la successione (comma 5);
- ❖ Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un/una contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione (comma 6);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Versamenti

L'art. 13, della Legge n. 3/14 norma la modalità di versamento dell'Imposta:

- ❖ Nel caso in cui il/la contribuente abbia effettuato un versamento a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del/della contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite senza interessi. Nella comunicazione il/la contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento (comma 7);
- ❖ Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro (comma 8).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Accertamento

L'art. 14, della Legge n. 3/14 prevede le disposizioni applicabili per l'accertamento degli importi dovuti:

- ❖ Per l'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti (comma 1);
- ❖ Il Comune può inviare ai/alle contribuenti questionari relativi a dati oppure a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Il Comune può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli/delle singole contribuenti, con esenzione di spese e diritti (comma 2);
- ❖ Il Comune procede all'accertamento d'ufficio delle dichiarazioni omesse, incomplete o erranee e degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al/alla contribuente un apposito avviso di accertamento motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (comma 3);

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Accertamento

L'art. 14, della Legge n. 3/14 prevede le disposizioni applicabili per l'accertamento degli importi dovuti:

- ❖ Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche (comma 4);
- ❖ Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal/dalla contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del/della responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'indicazione del termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato/dalla funzionaria designata dal Comune per la gestione del tributo (comma 5).

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Riscossione coattiva, sanzioni ed interessi

L'art. 15, rinvia integralmente, in materia di riscossione coattiva, alla disciplina nazionale sulla riscossione dei tributi comunali.

L'art. 16, in materia di sanzioni ed interessi, estende l'applicazione della disciplina delle sanzioni di cui al D.LGS. n. 472/1997, anche all'IMI, applicando le seguenti sanzioni:

- ❖ 25% dell'importo non versato: per l'omesso/parziale/tardivo versamento;
- ❖ Dal 50% al 100% dell'importo non versato per l'infedele dichiarazione;
- ❖ Dal 100% al 200% dell'importo non versato per l'omessa dichiarazione.

Gli interessi moratori sono pari al saggio legale di interesse.

L'imposta municipale immobiliare (IMI)

Rimborsi e contenzioso

L'art. 18 prevede che in materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche (comma 1).

Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la riduzione delle sanzioni in caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme statali (comma 2).

Le entrate dei Comuni

LE ENTRATE NON TRIBUTARIE

La Tariffa Rifiuti

La Tariffa Rifiuti

Impostazione nazionale del prelievo

Il prelievo sui rifiuti, a livello nazionale, è disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilità 2014»).

A livello nazionale, la Tari è una Tassa, precisamente la Tassa sui Rifiuti, finalizzata al recepimento di risorse finanziarie da parte del Comune al fine di coprire i costi di gestione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Per tale motivo la Tari è un prelievo che non finanzia in maniera indistinta la totalità delle spese dell'Ente, ma è necessaria per coprire le spese sostenute dal Comune per garantire un servizio essenziale per la collettività, ovvero la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU).

L'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, prevede infatti che «deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio»

La Tari deve essere versata dal contribuente sulla base di tariffe deliberate dal Comune e riferite ad anno solare.

La Tariffa Rifiuti

Impostazione nazionale del prelievo

A livello nazionale il Legislatore permette agli Enti di optare per 2 tipologie diverse di prelievo:

- ❖ **Un'entrata di natura tributaria;**
- ❖ **Un'entrata di natura corrispettiva.**

La Provincia Autonoma di Bolzano ha optato per l'introduzione di un'entrata di natura corrispettiva connessa (in parte, come vedremo) al quantitativo di rifiuti conferiti al servizio di raccolta e smaltimento.

La Tariffa Rifiuti

Inquadramento concettuale del prelievo

Come abbiamo appena visto la Tariffa Rifiuti non finanzia indistintamente il bilancio di un Ente, ma è tesa a coprire i costi del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, ma quindi, come si determinano tali costi?

L'art. 1, comma 527, lett. f), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha riconosciuto all'Autorità, tra l'altro il potere di disporre in merito alla «predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »»

La Tariffa Rifiuti

Inquadramento concettuale del prelievo

Quando parliamo di TARI, quindi, dobbiamo sempre tener presente che esistono 2 piani di analisi o fasi:

1. **La determinazione dei costi del servizio**: in questa fase viene determinato l'importo complessivo da coprire con la tariffa;
2. **La ripartizione dei costi del servizio tra gli utenti**: in questa fase viene determinato il peso a carico di ciascuna categoria di utenti, ovvero la tariffa.

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera



La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Con la Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Per il precedente periodo regolatorio ARERA aveva determinato l'MTR-I con Deliberazione ARERA 31 luglio 2019, n. 443/2019/R/rif.

L'MTR-II è valido per il quadriennio 2022-2025, con possibilità di aggiornamento biennale dei costi per il periodo 2024-2025 (Deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif).

Dal 2026 troverà applicazione il terzo ciclo regolatorio che, alla data di oggi, non ha ancora un Metodo approvato, ma solo in fase di consultazione.

Di seguito verranno riportati alcuni cenni al Metodo, utili per quanto trattato nella giornata di oggi.

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Gli obiettivi di Arera

Arera ha delineato quali sono gli obiettivi del secondo periodo regolatorio, che di seguito vengono riportati:



La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera



La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

L'analisi degli obiettivi di Arera

- *Garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe*

Arera, già a partire dal precedente Mtr, ha posto specifici vincoli alla crescita del livello dei costi del Piano Finanziario, vincolo che non sempre si rispecchia nell'elaborazione delle tariffe, posto che nel calcolo delle stesse entrano in gioco variabili esogene al meccanismo di costruzione del Pef, quali, tra gli altri, i coefficienti di cui al Dpr. n. 158/1999 e lo stato dell'arte della banca-dati dell'Ente. Orbene, non è raro che un leggero aumento di costi si traduca in un incremento “a due cifre” delle tariffe da applicare agli utenti. E' necessario quindi non solo attenzionare il livello dei costi per assicurare, da un lato, l'equilibrio economico della gestione dell'intero ambito (non solo del gestore), e dall'altro massimizzare l'efficienza, ma anche effettuare un costante monitoraggio sulla banca-dati e sul recupero evasione inerente le superfici da porre a tassa.

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

L'analisi degli obiettivi di Arera

- *Promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale:*

Per perseguire tale finalità Arera ha introdotto alcune specifiche novità nella valorizzazione della componente Xa contenuta all'interno della formula di calcolo del limite di crescita. La valorizzazione della predetta componente, relativa al recupero di produttività, è stata ancorata alla definizione di una specifica “gradualità” legata non solo al livello del Cueff rispetto al benchmark di riferimento, ma anche sulla base dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata e sul livello di qualità ambientale. A ciò si aggiunge una delle principali novità del nuovo Metodo, ovverosia le cd. “*componenti perequative ambientali*”, contenuti all'interno delle procedure di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti. E' appena il caso di ricordare che anche per la definizione di tali componenti (*Crec, Cinc, Csmal*) Arera ha rinviato all'adozione di un successivo provvedimento;

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

L'analisi degli obiettivi di Arera

- Miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni

A fianco delle componenti QL e PG del primo metodo tariffario, troviamo anche le componenti di costo operativo incentivante (COItv e COItf), ovvero sia componenti di natura previsionale legate alla possibilità di inserire nel Pef dei costi presunti derivanti dal perseguimento di specifici obiettivi di miglioramento del servizio erogato. In questo caso, come del resto anche in molti altri aspetti del Mtr, in termini pratici la valorizzazione delle predette variabili si è talvolta ricondotta ad una necessità di far quadrare i conti presenti all'interno del Pef, senza tenere in particolare considerazione quanto previsto dal Metodo per la loro valorizzazione. **Sul punto, si ricorda che comunque spetta ad Arera l'ultima parola per la validazione finale dei Piani finanziari, ed è quindi auspicabile che l'Autorità vigili ed intervenga qualora vi siano delle valorizzazioni non conformi ai criteri del Metodo Tariffario;**

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

L'analisi degli obiettivi di Arera

- *Incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera*

sul punto Arera fa riferimento ai coefficienti di *sharing* da applicare ai ricavi conseguiti dalla vendita del materiale, ivi compresi gli importi riconosciuti dal Consorzio Conai. A differenza del vecchio Metodo, dove sostanzialmente erano previsti dei limiti minimi e massimi alla valorizzazione dei coefficienti w_a e b , pur essendo la componente w_a legata alla gradualità, nella nuova versione del Metodo sono state introdotte alcune nuove variabili legate alla *compliance* rispetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e in base al potenziale contributo dell'*output* recuperato rispetto al raggiungimento di *target* europei;

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

L'analisi degli obiettivi di Arera

- Rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore

il cui raggiungimento si riconduce alla nuova parte relativa alle tariffe di accesso agli impianti.

- Sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali

il procedimento di approvazione del Piano finanziario è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto previsto nel Mtr, ma la razionalizzazione è riferibile alla pluriennalità del Piano, ovvero che non è più necessario approvare ogni anno i Piani finanziari e, di conseguenza, avviare annualmente l'*iter* di approvazione;

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

L'analisi degli obiettivi di Arera

- Potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore

come espresso in precedenza, la *ratio* è quella di far entrare anche le attività del ciclo integrato dei rifiuti nelle politiche di programmazione degli Enti, traducendo in numeri e in un unico documento (con aggiornamento biennale) le attività che si presume di effettuare in un quadriennio;

-Promozione della capacità del sistema locale (a livello regionale o di macroaree) di gestire integralmente i rifiuti

Esso potrebbe essere ricondotto ad una sorta di obiettivo “*principe*” che Arera si è prefissata di raggiungere nel medio-lungo periodo, allargando (e allungando) il raggio d'azione del Mtr per addivenire ad una migliore programmazione e gestione delle attività del ciclo dei rifiuti gestite non più a livello locale ma a livello d'ambito e/o regionale. Da qui il coinvolgimento degli Egato nel ruolo di soggetti validatori dei Pef dei Comuni compresi nei loro ambiti;

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La determinazione dei corrispettivi per l'utenza

Come nel precedente Metodo, i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati considerando i costi al netto dell'Iva detraibile e delle imposte. L'iva indetraibile è invece **un costo a carico del Comune** e deve essere evidenziata separatamente, ivi compresa l'Irap, posto che l'Irap non è un accessorio delle spese di personale, ma solamente un'Imposta che limitatamente agli Enti locali si calcola con riferimento al monte delle retribuzioni, salvo opzione per il metodo commerciale ove possibile..

Per ciascun anno 2022, 2023, 2024, 2025, i costi efficienti sono così determinati:

- per l'anno **2022** sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno **2020** come risultanti da **fonti contabili obbligatorie** (bilancio di esercizio, libro cespiti, Rendiconto della gestione, ecc);
- per gli **anni seguenti**, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi di esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di **preconsuntivo 2021**, o comunque con quelli dell'**ultimo bilancio disponibile**. Quindi, potrebbe anche verificarsi che non essendo ancora disponibili i dati del 2021 vengano ripetuti i dati di costo dell'anno 2020 che sono stati oggetto di valorizzazione per l'anno 2022;

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La determinazione dei corrispettivi per l'utenza

- per quanto riguarda i costi di investimento: per l'anno **2023** sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato all'art. 13.5.

I costi riconosciuti:

- comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:
 - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;
 - B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La determinazione dei corrispettivi per l'utenza

- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione;
- sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:
 - i costi attribuibili alle attività capitalizzate;
 - le poste rettificative di cui al comma 1.1;
 - i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante;
 - i costi complessivi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, nei casi in cui si sia fatto ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale;

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La determinazione dei corrispettivi per l'utenza

- gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità)
- delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

I tassi di inflazione definiti da Arera per l'attualizzazione dei costi degli anni precedenti sono i seguenti: **I2021 = 0,1%** e **I2022 = 0,2%**.

Per gli anni **2023, 2024 e 2025**, in sede di prima approvazione, l'inflazione sarà pari a 0, ma la pubblicazione dei tassi sarà adottata dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La determinazione dei corrispettivi per l'utenza

N.B. Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, del Mtr (derattizzazione, spazzamento e sgombero neve, gestione del verde pubblico, ecc), l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Il nuovo limite di crescita dei corrispettivi all'utenza

La formula di calcolo del limite di crescita del Pef non ha subito variazioni rispetto al quanto previsto nel previgente Metodo

$$pa = rpia - Xa + QLa + PGa$$

Ma le novità sono racchiuse all'interno del calcolo delle varie componenti

- **rpia**: il tasso di inflazione programmata, pari all'1,7% come nel Mtr;
- **QLa**: il coefficiente per il miglioramento previsto della **qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti**, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, a differenza di quanto previsto nel Metodo previgente, il livello massimo era pari al 2%;
- **PGa** è il coefficiente connesso alle **modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi**, che può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- **C116a**: può essere valorizzato dall'Ente territorialmente competente per le necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*. Può essere valorizzato fino al 3%;

Il nuovo limite massimo di crescita del Pef è pari all'8,6%, in luogo del precedente 6,6%;

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Il nuovo limite di crescita dei corrispettivi all'utenza

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%. L'art. 5 ha stabilito dei criteri specifici per la sua valorizzazione, i quali possono essere così sintetizzati:

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Il nuovo limite di crescita dei corrispettivi all'utenza

γa è una componente data dalla sommatoria di altre 2: $\gamma 1,a$ (risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata) e $\gamma 2a$ (efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo), così come determinate ai sensi dell'art. 3 "Modulazione del fattore di sharing".

Tanto più elevate saranno la qualità delle politiche ambientali in tema di raccolta differenziata e l'efficienza della gestione dell'intero ciclo di raccolta e tanto più basso sarà il valore della componente Xa che andrà a ridurre il limite di crescita tariffario.

Il *benchmark* rappresenta, per le Regioni a Statuto ordinario, il fabbisogno *standard* di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, mentre per le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano il costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra.

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Il nuovo limite di crescita dei corrispettivi all'utenza

Il limite di crescita deve essere calcolato sulle entrate tariffarie dell'anno precedente rispetto a quello considerato. In ogni caso, anche con la valorizzazione della componente *C116a*, il limite di crescita non potrà eccedere il valore risultante dalla sommatoria delle altre componenti.

Come nel previgente Metodo, l'Autorità ha lasciato, all'art. 4.6, alcune “*clausole di salvaguardia*” in caso di sfioramento.

L'Etc, qualora al fine di assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità oppure per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite ritenga necessario il superamento del limite di crescita, deve presentare all'Autorità una relazione contenente tutti gli elementi e le informazioni necessarie a giustificare lo sfioramento. La relazione deve essere redatta esplicitando:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Il nuovo limite di crescita dei corrispettivi all'utenza

- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *ba* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale dei conguagli, sulla base di quanto previsto al successivo comma 17.2.

Qualora venissero accertate situazioni di squilibrio economico e finanziario, l'Etc provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, evidenziandone gli effetti sul Pef pluriennale, eventuale previa presentazione di una revisione infra-periodo.

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Il nuovo limite di crescita dei corrispettivi all'utenza

N.B. la quota di costi che eccedono il limite di crescita potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del Pef pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

In ogni caso, quando parliamo di “*equilibrio economico-finanziario della gestione*”, **occorre fare riferimento all'equilibrio dell'intero ambito tariffario di riferimento (gestore e Comune), e non al perseguimento dell'equilibrio economico di uno solo degli attori interessati**. Sovente, infatti, accade che l'attenzione dell'Etc si sposti verso le necessità di bilancio del gestore del ciclo RU, non tenendo adeguatamente conto degli spazi finanziari di cui il Comune necessita per garantire uno svolgimento socialmente compatibile del servizio unitamente all'erogazione di tutte gli altri servizi di sua competenza.

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Variazioni PG e QL

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a} \text{ exp} + CQ_{TV,a} \text{ exp} + CO_{ITV,a} \text{ exp} - ba (AR_a) - ba (1 + \omega_a) AR_{SC,a} + RC_{tot TV,a}$$

- CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- $CO_{116,TV,a} \text{ exp}$: nuova componente di natura previsionale destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal Dlgs. n. 116/2020 in tema di rifiuti. Arera ammette la valorizzazione della stessa, per quanto concerne i costi variabili, in caso di:

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

- a) eventuali incrementi o riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività minori o aggiuntive, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “*rifiuti urbani*” (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio o più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale. I connessi scostamenti attesi possono essere quantificati dall’Ente territorialmente competente;
- b) eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

In ogni caso, la predetta componente può assumere valore positivo o negativo. Per la valorizzazione della stessa occorrerà verificare il reale impatto delle novità introdotte dal Dlgs. n. 116/2020 rispetto alla realtà fattuale di ciascun ambito tariffario;

- ***CQTV, a exp***: altra componente di natura previsionale introdotta nel Mtr-2 a copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi che si prevede sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizi (*Riferimento alla Deliberazione n. 15/2022 di approvazione del «Tqrif»*);
- ***COITV, a exp*** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

- ***ARa*** è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato. Tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- ***ARSC***, a proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance*;
- ***b*** è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6];
- ***wa***: determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base dell'art. 3, del Mtr-2
- ***RCtotTV***: componente di conguaglio dei costi variabili

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

$$\Sigma TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a \text{ exp}} + CQ_{TF,a \text{ exp}} + CO_{ITF,a \text{ exp}} + RC_{totTF,a}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + COAL_a$$

$$CK_a = Amma + Acca + Ra + RLIC$$

- *CSL_a*: costi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

- *CARCa* sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali;
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

- *CGGa*: costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

- *CCDa*: costi relativi alla quota di crediti inesigibili, così determinati:

- Tari tributo: secondo la normativa vigente;
- Tari corrispettiva: i crediti per i quali l'Ente Locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

- *COALa*: include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti (Ato, Egato, Srr), di Arera, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Costi comuni operativi

I CARC

Da sempre i CARC rappresentano un voce di difficile determinazione per i Comuni e, per tale motivo, necessitano di un'analisi specifica.

Come abbiamo visto all'interno della disamina delle categorie di costi che rientrano all'interno dei CARC tutti gli oneri connessi alla gestione della tariffa in senso lato, ovvero tutti gli oneri direttamente o indirettamente riferibili all'attività di gestione della tariffa. Pertanto:

- **devono essere desunti da tale contabilità, in alternativa** deve essere fatto riferimento alle somme impegnate relative al rendiconto di gestione dell'anno 2020-2021;
- E' possibile riportare una quota-parte dei costi comuni e dei costi indiretti, purchè siano stati esplicitati i criteri di riparto;

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Costi comuni operativi

I CCD

In questa categoria di costi devono essere compresi **esclusivamente** gli oneri relativi ai crediti **inesigibili non coperti da fondo rischi**, visto che gli accantonamenti a fondi rischi sono ricompresi nella voce ACC.

Pertanto in questa voce devono essere inseriti, in caso di Tari tributo, tutte quelle posizioni per le quali l'Ente ha proceduto, direttamente o per il tramite di soggetti esterni, ad avviare infruttuosamente le procedure di riscossione coattiva o quelle posizioni relative a soggetti estinti o sottoposti a procedure concorsuali.

Tendenzialmente il medesimo criterio è valido per gli Enti che hanno adottato la tariffa corrispettiva.

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La procedura e le competenze per l'approvazione del PEF

Soggetto responsabile	Azione
Gestore	1) predisporre il Pef quadriennale 2022-2025
	2) trasmette all'Etc il Pef elaborato e gli altri documenti obbligatori almeno 30 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del Pef
Ente territorialmente competente	1) Valida i dati e le informazioni trasmesse dal gestore
	2) Verifica il rispetto del limite di crescita
	3) Argomenta l'eventuale mancato riconoscimento di talune componenti di costo evidenziate dal gestore
	4) Approva il Pef entro il termine previsto dalla normativa (attualmente fissato al 31 dicembre 2021)
	5) Trasmette ad Arera il Pef approvato entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni oppure dal termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Pef 2022

La Tariffa Rifiuti

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La procedura e le competenze per l'approvazione del PEF

Soggetto responsabile	Azione
Comune	1) Approva le tariffe Tari sulla base del Pef approvato dall'Etc. Fino all'approvazione finale dell'Autorità, i prezzi massimi del servizio sono quelli contenuti all'interno del Pef
Arera	1) Verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'Etc e, in caso positivo, approva il Pef 2022-2025

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La procedura e le competenze per l'approvazione del PEF

L'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 mantiene lo stesso *iter* di approvazione, ma le indicazioni metodologiche per la sua predisposizione verranno stabilite da Arera con un provvedimento successivo. L'Autorità ha avviato il procedimento di definizione delle metodologie con la Deliberazione n. 62/2023/R/Rif e concluso lo stesso con la Deliberazione n. 389/2023/R/Rif.

Con l'introduzione del calcolo delle tariffe di accesso agli impianti, Arera ha disposto che anch'esse devono

Soggetto responsabile	Azione
Gestore	<ol style="list-style-type: none">1) predisporre il Pef relativo alle tariffe di accesso agli impianti2) trasmettere alla Regione o ad altro Ente da essa individuato il Pef relativo alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti
Regione o altro Ente da essa individuato (OTC)	<ol style="list-style-type: none">1) Validare i dati e le informazioni trasmessi dal gestore2) Trasmettere ad Arera le tariffe approvate entro il 30 aprile 2022
Arera	<ol style="list-style-type: none">1) Approva le tariffe di accesso agli impianti, con la precisazione che le medesime si intendono quali prezzi massimi unitari, ferma restando la facoltà di predisporre valori inferiori a quelli calcolati nel Mtr-2 e comunque fatta salva la facoltà di ciascun gestore di applicare tariffe inferiori rispetto a quelle approvate da Arera

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

La procedura e le competenze per l'approvazione del PEF

Come nel precedente Metodo, lo schema di Pef deve essere corredato:

- Dalla relazione di accompagnamento;
- Dalla dichiarazione di veridicità

I modelli sono stati approvati dall'Autorità con propria Determinazione n. 2/2021/R/Rif, unitamente al *tool* di calcolo del Pef, per quanto riguarda la prima approvazione e con propria Determinazione n. 1/2023/R/Rif, congiuntamente all'aggiornamento del *tool* di calcolo, per l'aggiornamento biennale 2024-2025.

N.B. gli schemi sopra riportati devono essere elaborati da ciascun soggetto gestore

La Tariffa Rifiuti

IL Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-II) di Arera

Termine di approvazione del PEF

l'art. 3, comma 5-quinquies, del Dl. n. 228/2021, il quale prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”

La Tariffa Rifiuti

Concetti generali

Natura della tariffa

Benché la Tariffa Rifiuti in vigore nella Provincia Autonoma di Bolzano risulti determinata da un Legge Provinciale, la possibilità di mantenere una tariffa di natura corrispettiva, in luogo dell'entrata tributaria, è stata confermata anche dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilità 2014»), nell'ambito della riforma della TARI.

L'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, ha espressamente previsto che *«I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»*

La Tariffa Rifiuti

Concetti generali

Natura della tariffa

Le condizioni necessarie per l'implementazione di una tariffa avente natura corrispettiva sono le seguenti:

- ❖ l'implementazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio;
- ❖ Introduzione della tariffa con regolamento comunale (nel caso di specie con Legge Provinciale).

La Tariffa Rifiuti

Concetti generali

Competenza all'approvazione della tariffa

La competenza per l'introduzione della Tariffa è del Consiglio Comunale, il quale deve introdurla (e modificarla) con Regolamento del Consiglio Comunale.

La competenza all'approvazione delle tariffe è della Giunta Comunale.

La Tariffa Rifiuti

Concetti generali

I tratti principali del prelievo

Di seguito si propone una breve tabella riepilogativa con i tratti principale del prelievo.

TARI	Tariffa rifiuti
Entrata tributaria	Entrata patrimoniale
Fuori campo IVA	Soggetta ad IVA
Giurisdizione tributaria	Giurisdizione ordinaria (salvo future pronunce dei giudici di legittimità)

La Tariffa Rifiuti

Il Decreto PP n. 17/2013

Calcolo della tariffa

L'art. 4, del Decreto PP n. 17/2013, prevede:

- ❖ **La ripartizione della tariffa in utenze domestiche e «altre utenze»;**
- ❖ **Una tariffa composta da 4 voci:**
 - ❖ Tariffa di allacciamento (opzionale);
 - ❖ Tariffa base;
 - ❖ Tariffa commisurata alla quantità, la quale, ove prescritto, è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
 - ❖ Eventuale tariffa per servizi speciali.

La Tariffa Rifiuti

Il Decreto PP n. 17/2013

Calcolo della tariffa

L'art. 4, del Decreto PP n. 17/2013, prevede:

- ❖ **La tariffa base deve coprire almeno il 30% dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi relativi agli ammortamenti, i CARC ed i costi di pulizia strade sono coperti interamente dalla tariffa base;**
- ❖ Per le utenze domestiche la tariffa base è commisurata in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa;

La Tariffa Rifiuti

Il Decreto PP n. 17/2013

Calcolo della tariffa

L'art. 4, del Decreto PP n. 17/2013, prevede:

❖ **La tariffa base per le «altre utenze» è calcolata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:**

1. quantità dei rifiuti residui dell'anno precedente;
2. grado di utilizzo del servizio;
3. dimensione del contenitore assegnato;
4. superficie occupata (in questo caso sono previste riduzioni o esenzioni in funzione della quantità di rifiuti urbani effettivamente prodotti dalla superficie occupata).

La Tariffa Rifiuti

Il Decreto PP n. 17/2013

Calcolo della tariffa

L'art. 4, del Decreto PP n. 17/2013, prevede:

- ❖ Il quantitativo minimo per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona e anno;

La Tariffa Rifiuti

Il Decreto PP n. 17/2013

Calcolo della tariffa

L'art. 4, del Decreto PP n. 17/2013, prevede:

- ❖ Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadri interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione; fanno eccezione i casi in cui si dimostri la reale consistenza del nucleo familiare tramite certificato o autocertificazione dello stato di famiglia. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla metà del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 7;

La Tariffa Rifiuti

Il Decreto PP n. 17/2013

Calcolo della tariffa

L'art. 4, del Decreto PP n. 17/2013, prevede:

- ❖ Per la categoria altre utenze il regolamento sulla tariffa rifiuti può prevedere altresì un quantitativo minimo di svuotamento;
- ❖ I costi per la raccolta, il recupero o lo smaltimento di particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato

La Tariffa Rifiuti

Il Decreto PP n. 17/2013

Riduzioni e denuncia

L'art. 5, del Decreto PP n. 17/2013, prevede la possibilità per i Comuni di introdurre riduzioni o esenzioni, che dovranno essere, però, finanziate con risorse del bilancio comunale, fatta eccezione per le riduzioni riconosciute per le zone in cui la raccolta viene effettuata con minore frequenza.

L'art. 6, prevede disposizioni in merito all'obbligo di denuncia, che però si ritengono superata da quanto previsto, a livello nazionale, dalla Deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, in merito alla «Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

Il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e il
Canone Mercatale (CUP e CUP-
mercatale)

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Un primo tentativo di unificazione dei prelievi relativi alla pubblicità e all'occupazione del suolo pubblico era stato improntato già dall'art. 11 del Dlgs. n. 23/2011, il quale aveva introdotto la cd. “Imposta municipale secondaria – Imus”, destinata a sostituire Tosap, Cosap, Icp, Dpa e Cimp.

La nuova Imposta doveva inizialmente entrare in vigore a partire dall'anno 2012, termine prorogato prima al 2015 e poi al 2016. Infine, l'introduzione dell'Imus è stata abrogata dall'art. 1, comma 25, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”).

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Il nuovo Canone, così come prospettato dal Legislatore nella “*Legge di bilancio 2020*”, sarà **un’entrata di natura patrimoniale**, impugnabile innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, che unisce 4 prelievi tributari (Icp, Tosap, Cimp e Dpa) e uno patrimoniale (Cosap).

Pertanto è stata abbandonata l’impostazione iniziale che prevedeva un’impostazione tributaria del prelievo sull’occupazione e sulla diffusione dei messaggi a favore di una impostazione di natura patrimoniale del predetto prelievo.

Il CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

A decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, viene istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce Tosap, Cosap, Icp, Cimp e Dpa, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province (art,. 27, commi 7 e 8, del Dlgs. n. 285/1992).

Il Canone comprende qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalle norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali.

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi

Per analizzare il contenuto del Canone si ritiene preferibile, fino a diversa interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, restare aderenti a quanto previsto in materia di Cosap.

Sul punto, per analogia, quindi, il Canone è subordinato al pagamento di un corrispettivo per una concessione reale o presunta dell'uso esclusivo o speciale di un bene pubblico (*Corte di Cassazione, Sentenza n. 12167/2003*).

Il canone ha natura patrimoniale (*Corte Costituzionale, Sentenza 14 marzo 2008, n. 64, Circolare Ministero delle Finanze 3 novembre 1998, n. 256*) e pertanto la competenza della risoluzione delle controversie spetta alla **Autorità giudiziaria ordinaria** (*ex multis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 21950/2015 e Ordinanze nn. 61/2016 e 2552/2018*

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi

Il canone ha natura patrimoniale sia perché lo dice espressamente la normativa (art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019), nonché perché è stata chiarita, in materia di Cosap, la natura patrimoniale dalla Corte Costituzionale, Sentenza 14 marzo 2008, n. 64, e dalla Circolare Ministero delle Finanze 3 novembre 1998, n. 256.

Sulla base di tale impostazione, quindi la competenza della risoluzione delle controversie spetta alla **Autorità giudiziaria ordinaria** (*ex multis*, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 21950/2015 e Ordinanze nn. 61/2016 e 2552/2018

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi

N.B. la Ctp di Pordenone, con la Sentenza n. 65/2022, ha statuito che, quantomeno per la parte collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone ha natura tributaria e non patrimoniale

Stessa posizione è stata confermata dalla Sentenza CGT II Grado Liguria n. 799/2024.

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi

Come corollario della natura patrimoniale le tariffe, le riduzioni e le esenzioni possono essere liberamente applicate dall'Ente in base alla propria potestà regolamentare.

Sempre adendo alla natura patrimoniale del Canone non vi è l'obbligo di trasmissione di regolamenti e tariffe al Mef (*Nota Mef 11 gennaio 2018 e Circolare Mef 22 novembre 2019 n. 2/Df*).

Il termine di prescrizione è pari a **5 anni** (art. 2948, del Cc).

Riscossione → atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi

Non essendo un tributo non si applica nemmeno la condizione di efficacia costitutiva della pubblicazione della Deliberazione all'interno del Portale del Federalismo fiscale di cui all'art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011.

Per tale motivo, quindi, al Canone patrimoniale non si applica la modalità di pagamento basata sul sistema «acconto-saldo» prevista dall'art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011.

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi – Telefisco 2021

«Stante la mancata proroga circa l'entrata in vigore del canone unico di cui al comma 816 della legge 160/2019, si chiede conferma circa la retroattività al 1° gennaio 2021 del regolamento approvato entro il 31 gennaio 2021 (data ultima prevista per l'approvazione del bilancio di previsione comunale) stante la natura di regolamento delle entrate, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.»

«Si conferma la retroattività al 1° gennaio 2021 dei regolamenti approvati entro il 31 marzo 2021, termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, da ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021. Tale effetto deve essere ricondotto non solo alla disposizione contenuta nel comma 816 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, ma anche all'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.»

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi

Possibili limiti all'impostazione data

Con riferimento al Cimp, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 141/2009 aveva riconosciuto natura tributaria al prelievo anche se formalmente definito come Canone.

Posto che il Canone ex Legge n. 160/2019 ha un presupposto simile a quello del Cimp potrebbe essere soggetto a revisioni di natura da parte della stessa Corte Costituzionale.

IL CUP e il CUP-Mercatale

La disciplina generale

Natura del Canone e riflessi operativi

In sede di Telefisco 2022 il Mef ha precisato che «l'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 introduce, in sostituzione di diverse entrate, un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Pertanto, stante la chiara formulazione utilizzata dal Legislatore, unita al fatto che all'interno della normativa che regolamento il canone in questione non si rinvenivano elementi tali da far considerare diversa la natura giuridica della fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari, **si deve concludere per la natura patrimoniale di entrambe le componenti del canone**»

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Il Canone deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.

Mantenere inalterato il gettito vuol dire necessariamente mantenere inalterate le tariffe?

«La normativa concede la possibilità di variare le tariffe mantenendo il totale del gettito inalterato. Attenzione, perché il fatto che il canone dovuto per la diffusione del messaggio incorpora anche il canone dovuto per l'occupazione del suolo può creare delle tensioni a livello finanziario sui tratti di competenza provinciale»

Il comma 843, introdotto in sede di dibattito parlamentare, impone il divieto di aumento, per l'anno 2020, delle tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento legato al tasso di inflazione

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Tar Lazio, Sentenza 3248/2022

Il comma 817 della legge di bilancio 2020 statuisce espressamente che gli enti locali, nel disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che lo stesso sostituisce (c.d. invarianza del gettito in aumento), hanno la possibilità, per raggiungere tale obiettivo, di variare il gettito modificando le tariffe base stabilite dal legislatore nei commi 826 ("tariffa standard annua") e 827 ("tariffa standard giornaliera").

La legge menzionata conferisce, quindi, un potere discrezionale all'amministrazione di modulare il canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale, in applicazione del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell'art. 119 Cost.

La questione di diritto che si pone riguarda il corretto uso che l'amministrazione comunale ha fatto della discrezionalità conferitale nel disciplinare il quantum del Canone Unico Patrimoniale che ha istituito.

Va evidenziato come il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817).

Il legislatore ha infatti chiaramente delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza tuttavia poter superare la soglia predefinita del gettito.

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Tar Lazio, Sentenza 3248/2022

Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità, per violazione degli artt. 23 e 119 Cost., non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 29.11.2021, n. 1428).

Nel caso in esame, il Comune ha impiegato in maniera illegittima la discrezionalità amministrativa conferitale dal comma 817 della legge n. 160/2019, in quanto ha determinato il CUP senza in alcun modo determinare, come evidenziato dalla ricorrente e come emerge dagli atti gravati, la soglia del gettito conseguito nel 2020 dalle entrate che sono state sostituite dal Canone Unico Patrimoniale.

Ad avviso del Collegio è anche fondato il secondo motivo di ricorso.

Dal combinato disposto dei commi 819 e 825 della legge 160/2019 si evince chiaramente che il legislatore ha volutamente e consapevolmente escluso, dagli elementi da prendere in considerazione per il computo della tariffa collegata al presupposto del canone costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la collocazione e la tipologia dell'impianto pubblicitario, nonché il numero dei messaggi pubblicitari ("... indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi..."). Ne consegue che per le affissioni pubblicitarie installate su aree quali i ponteggi di cantiere posti sugli immobili, pubblici o privati, il Canone Unico Patrimoniale va determinato in base alla sola superficie complessiva del mezzo pubblicitario o dell'impianto.

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Tar Lazio, Sentenza 3248/2022

Ciò al contrario di quanto avviene per il diverso presupposto del CUP collegato all'occupazione delle aree pubbliche dove, per l'appunto, si prevede che il canone è determinato "in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione" (comma 824).

Nel caso di specie, il Comune, ha introdotto tariffe che variano in relazione alla tipologia dell'impianto pubblicitario e all'ubicazione dell'impianto, comportando così un considerevole aumento del quantum del canone. L'amministrazione ha quindi individuato una serie di coefficienti o correttivi che hanno determinato un'illegittima maggiorazione del canone per gli impianti pubblicitari in violazione della previsione del comma 819 lettera b).

È fondato anche il terzo motivo di ricorso.

Come correttamente evidenzia la ricorrente, le richieste di pagamento del Canone Unico Patrimoniale violano il principio di unicità del CUP, sancito dal comma 820, collegato al presupposto della diffusione dei messaggi pubblicitari.

Il principio di unicità del canone implica che il CUP dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari [di cui alla lettera b) del comma 819] esclude di per sé, dal suo computo, il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui alla lettera a) del medesimo comma 819.

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Tar Lazio, Sentenza 3248/2022

Ed invece dalla documentazione versata in giudizio vi è chiara evidenza che la ricorrente ha dapprima dovuto versare il canone per l'occupazione del suolo pubblico e in seguito, una volta acquisito prova del pagamento del canone, ha ottenuto l'autorizzazione amministrazione previa determinazione e corresponsabile del CUP nel calcolo del quale, peraltro, non si prende in considerazione la precedente corresponsione del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Attesa la radicalità dei vizi fin qui riscontrati che inficiano gli atti impugnati, il quarto motivo di ricorso va assorbito poiché le contestazioni ivi evidenziate sono destinate ad essere superate dall'integrale ri-esercizio del potere amministrativo in senso conformativo alla presente decisione.

Il quinto motivo di ricorso è invece infondato.

La legge n. 160/2019 prevede, al comma 835, che "il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari". Il legislatore nulla ha disposto in merito alla possibilità di rateizzare o meno il pagamento del canone, sicché la condotta dell'amministrazione non è può essere censurata sotto il profilo della mancata previsione della rateizzazione del pagamento del canone dovuto.

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Tar Lazio, Sentenza 3855/2022

Nel caso in esame, il Comune di ha impiegato in maniera illegittima la discrezionalità amministrativa conferitale dal comma 817 della legge n. 160/2019, in quanto ha determinato il CUP senza in alcun modo determinare, come emerge dagli atti gravati, la soglia del gettito conseguito nel 2020 dalle entrate che sono state sostituite dal Canone Unico Patrimoniale.

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Nuovo Canone Unico («Telefisco 2021»)

«4. Preso atto che l'articolo 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, dispone l'invarianza di gettito con la precisazione che viene “fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”, è possibile modificare anche le tariffe standard di cui ai commi 826, 827, 827 e 829.»

«Per quanto concerne le fattispecie indicate, si deve precisare che sono le stesse disposizioni a stabilire la possibilità di modificare le tariffe standard. Tale possibilità, comunque, pervade l'intero complesso delle disposizioni in materia di canone, ad eccezione dei casi in cui il Legislatore ha espressamente imposto dei limiti, come nel caso del comma 843 che riguarda l'occupazione effettuata nelle aree di mercato e consente un aumento delle tariffe previste per le occupazioni temporanee di cui al comma 842 nella misura massima del 25 per cento.»

IL CUP e il CUP-Mercatale

L'invarianza di gettito

Nuovo Canone Unico («Telefisco 2021»)

«6. La tariffa standard si applica a tutte le categorie di occupazione o è possibile prevedere modifiche alla tariffa unica di cui al comma 829?»

«La tariffa di cui al comma 829 costituisce anch'essa una tariffa standard, al pari di tutte le altre indicate nella disciplina del canone e come tale può essere modificata dall'ente locale in base al principio contenuto nel comma 817 e che pervade l'intero complesso delle disposizioni in materia di canone, ad eccezione dei casi in cui il Legislatore ha espressamente imposto dei limiti»

IL CUP e il CUP-Mercatale

Individuazione delle aree comunali

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno ai centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del Dlgs. n. 285/1992 (comma 818)

IL CUP

Presupposti impositivi

Il comma 819 definisce i presupposti impositivi del Canone.

I presupposti impositivi sono i seguenti:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (coincidente con il presupposto impositivo in materia di occupazione del suolo pubblico previsto in materia di Tosap/Cosap);

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (sostanzialmente coincidente con il presupposto impositivo delle lcp e del Cimp).

IL CUP

Presupposti impositivi

Il problema della cd. «Tassa sull'ombra» in sede di introduzione del canone patrimoniale

Il punto a), nei primi mesi dell'anno, è stato oggetto di alcune controversie riguardanti la cd. “Tassa sull'ombra”.

Per meglio comprendere la veridicità o meno di quanto affermato da parte della dottrina, occorre soffermarci sull'art. 38, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993 che, in tema di Tosap, dispone che “sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa”.

Secondo parte della dottrina, non essendo stata riproposta nella “Local Tax” la specifica esenzione dell'occupazione derivanti da balconi e verande, tali fattispecie sarebbero quindi imponibili ai fini del Canone unico. Sul punto, **fonti Mef hanno precisato che detto Canone, derivando dagli stessi presupposti impositivi di Cosap e Tosap, non annovera tra le sue fattispecie imponibili i balconi e le verande.**

Si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita dal Ministero, posto che comunque gli Enti possono disciplinare per via regolamentare questa specifica esenzione.

IL CUP

Presupposti impositivi

La mancata previsione della tassabilità delle aree assoggettate a servitù di uso pubblico

A differenza di quanto previsto in regime Tosap (obbligatorio) ed in regime Cosap (opzionale), il canone patrimoniale non ha all'interno del suo presupposto impositivo la tassazione della cd. «servitù di uso pubblico» che può essere determinata con atto negoziale o in base alla messa a disposizione informale dell'area a favore della collettività (cd. «dicatio ad patriam».

Pertanto è necessario tenere conto di questo aspetto quando andremo a determinare il livello massimo di gettito in sede di determinazione delle tariffe per l'anno 2021.

Vediamo come le servitù di uso pubblico venivano tassate nel previgente sistema.

IL CUP

Presupposti impositivi

Risoluzione Ministero delle Finanze 25 marzo 1994 n. 13/E

a) in assenza di titolo costitutivo e al di fuori delle ipotesi di destinazione all'uso pubblico di beni di proprietà privata, c.d. "*dicatio ad patriam*" - nel qual caso la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente una cosa propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo - il proprietario di un'area privata soggetta a pubblico passaggio può essere assoggettato al tributo per l'occupazione dell'area medesima solo da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione;

b) non possono essere assoggettate a tributo le occupazioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, ne` le occupazioni dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica, in quanto tale servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

IL CUP

Presupposti impositivi

La cd. «*dicatio ad patriam*»

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5785 del 22 agosto 2019

La cd. “*dicatio ad patriam*” rappresenta “un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività ‘*uti cives*’, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima

IL CUP

Presupposti impositivi

Telefisco 2021

«5. A differenza della disciplina Tosap e della facoltà concessa in materia di Cosap, non è previsto il prelievo per le servitù di pubblico passaggio in aree private. Queste fattispecie, pertanto, vanno considerate escluse dal presupposto o sono attratte dal prelievo, in ragione del principio della *dicatio ad patriam*?»

«L'art. 1, comma 819, lett. a) della legge n. 160 del 2019 prevede che il presupposto impositivo del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. **Ne consegue che il Legislatore ha inteso non ricomprendere nel presupposto impositivo la servitù di pubblico passaggio.** Pertanto non si può fare riferimento alla *dicatio ad patriam* poiché la stessa costituisce una delle modalità della costituzione della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo richiamo non vale a realizzare l'attrazione nel prelievo.»

IL CUP

Presupposti impositivi

Comma 820

Nel presupposto dell'unicità del canone, viene escluso che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

Attualmente, in regime di Tosap e Icp, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con impianti installati sul suolo pubblico è soggetta sia al pagamento della Tosap sia al versamento dell'Icp!!!!

IL CUP

Presupposti impositivi

Universalità del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, implicazioni operative:

Il Legislatore, sul punto, non ha chiarito, però, a chi spetta il gettito del canone nel caso in cui vi sia un impianto pubblicitario sito su un tratto di strada di competenza provinciale.

Pertanto è necessario un'interpretazione della disposizione normativa per addivenire ad una soluzione della problematica sopra individuata.

IL CUP

Presupposti impositivi

Universalità del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, implicazioni operative:

Se si propendesse per un'interpretazione tale per cui nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari su impianti siti su strade di competenza provinciale il gettito spetti interamente al Comune si arriverebbe all'illogica conseguenza tale per cui:

- *se l'impianto è privo di messaggio il gettito del canone spetta alla Provincia;*
- *nel momento in cui viene diffuso il messaggio il gettito viene devoluto al Comune.*

IL CUP

Presupposti impositivi

Universalità del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, implicazioni operative:

Pertanto si ritiene più coerente all'impianto normativo che nel caso in cui venga diffuso un messaggio pubblicitario su un impianto sito su una strada provinciale il canone dovuto per la diffusione incorpora anche il canone dovuto per l'occupazione del suolo ed è pagato alla Provincia.

A tale conclusione si arriva secondo 2 ordini di motivi:

- *Così procedendo non vi sono storture tra impianti che diffondono messaggi e impianti che non li diffondono;*
- *Il presupposto impositivo per la diffusione del messaggio lega la debenza del canone alla diffusione di messaggi tramite l'utilizzo di impianti.*

IL CUP

Presupposti impositivi

Rapporto Icp-Tosap/Cosap

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (*art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 507/1993*)

Orientamento giurisprudenziale

- Consiglio di Stato, Sentenza n. 2942 del 22 maggio 2012: assoggettabili a Cosap i cartelloni pubblicitari, in aggiunta all'imposizione Ipc;
- Consiglio di Stato, Sentenza n. 3442 del 7 luglio 2014: confermato il principio di cumulabilità tra Tosap e Icp;

IL CUP

Presupposti impositivi

Rapporto lcp-Tosap/Cosap

- Consiglio di Stato, Sentenza n. 4857 del 22 ottobre 2015: i cartelloni pubblicitari installati su suolo pubblico richiedono il preventivo rilascio della concessione e sono soggetti sia a Tosap che a lcp:
- Corte di Cassazione, Sentenza n. 21545 del 18 settembre 2017: Il cumulo vale anche per i Canoni previsti dagli artt. 62 e 63, del Dlgs. n. 446/97 (Cimp, Cosap), che i Comuni possono istituire in alternativa all'Imposta di pubblicità o alla Tosap. In particolare, atteso che il Canone concessorio per gli impianti pubblicitari, previsto dal Dlgs. n. 507/93, non deve essere confuso con il Canone per l'installazione degli impianti pubblicitari (Cimp), alternativo all'Imposta sulla pubblicità (lcp), Canone e Cimp sono cumulabili. Dunque, la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i Tributi alternativi lcp/Cimp, da un lato, e i prelievi Tosap/Cosap, dall'altro. Del resto, la disciplina legislativa, nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari, espressamente non esclude che la Tosap o il Cosap si cumulino con l'Imposta sulla pubblicità, e prevede anzi che la tariffa del Cimp sia comprensiva della Tosap o del Cosap;

IL CUP

Presupposti impositivi

Rapporto Icp-Tosap/Cosap

- Corte di Cassazione, Sentenza n. 34574 del 30 dicembre 2019: in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione

IL CUP

Contenuto del Regolamento

Comma 821

Il Legislatore ha demandato gran parte della disciplina del canone alla potestà regolamentare dell'Ente ex art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, sulla base del quale il Consiglio comunale o provinciale deve adottare un Regolamento in cui devono essere riportati i contenuti indicati dal comma 821.

L'elencazione di cui al comma 821 rappresenta un set minimo di informazioni che devono essere previste all'interno del regolamento comunale.

IL CUP

Contenuto del Regolamento

Comma 821

Contenuti del Regolamento:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL CUP

Contenuto del Regolamento

Art. 1, comma 822, della Legge n. 160/2019 rimozione degli impianti abusivi o per i quali non viene versato il canone

Gli Enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

La disposizione autorizza gli Enti alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari per i quali, alternativamente:

- non vi è la prescritta concessione o autorizzazione;
- l'effettuazione è stata fatta in difformità rispetto all'atto di concessione o di autorizzazione;
- per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone.

IL CUP

Contenuto del Regolamento

Art. 1, comma 822, della Legge n. 160/2019 rimozione degli impianti abusivi o per i quali non viene versato il canone

La rimozione deve avvenire **previa redazione di un processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni** o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Per tale motivo, quindi, il Regolamento deve prevedere anche il recupero dei costi a carico dell'utente in caso di rimozione dell'impianto.

IL CUP

Soggetto obbligato la pagamento

Art. 1, comma 823, della Legge n. 160/2019

Il Canone deve essere corrisposto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

La disposizione ricalca quanto già previsto per i precedenti prelievi per l'occupazione del suolo pubblico (art. 39, del Dlgs. n. 507/1993 in materia di Tosap).

Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari è confermata l'obbligazione solidale tra colui che diffonde il messaggio e il soggetto pubblicizzato con già succedeva in vigore di lcp e Dpa (artt. 6 e 19, del Dlgs. n. 507/1993).

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di occupazione del suolo pubblico

art. 1, comma 824, della Legge n. 160/2019

Per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il Canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale, provinciale o della Città metropolitana.

Anche in questo caso non si ravvisano differenze rilevanti con quanto precedentemente previsto in materia di prelievi per l'occupazione del suolo pubblico.

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di occupazione del suolo pubblico

art. 1, comma 824, della Legge n. 160/2019

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Anche in questo caso il Legislatore ha recuperato dai precedenti prelievi sull'occupazione del suolo pubblico la modalità di determinazione del canone con riferimento ai passi carrabili (art. 44, del Dlgs. n. 507/1993).

Il Canone relative ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.

Confermata la possibilità di affrancamento del canone con il versamento di una somma pari a 20 annualità. Domanda: l'affrancamento ai fini Tosap/Cosap è valido anche ai fini del Canone???

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di occupazione del suolo pubblico

art. 1, comma 824, della Legge n. 160/2019

Problematica sui passi carrabili:

Con i precedenti prelievi sull'occupazione del suolo pubblico il passo carrabile aveva una definizione sua propria, diversa rispetto a quella data dal Codice della Strada, anche se poi venivano tassati anche i passi carrabili a raso ma che rispettavano la definizione del Cds.

Art. 44, comma 4, del Dlgs. n. 507/1993

«Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata»

Art. 3, comma 1, punto 37), del Dlgs. n. 285/1992

«PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli.»

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di occupazione del suolo pubblico

art. 1, comma 824, della Legge n. 160/2019

Problematica sui passi carrabili:

Nel silenzio della normativa si ritiene corretto definire il passo carrabile ai soli fini del Codice della Strada, posto che la definizione data negli anni dall'art. 44, del Dlgs. n. 507/1993, era una definizione finalizzata ad una Tassa ad oggi soppressa.

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di occupazione del suolo pubblico

art. 1, comma 824, della Legge n. 160/2019

Problematica sull'affrancamento del canone:

Si ritiene che l'affrancamento si estenda anche al canone ex Legge n. 160/2019 in quanto entrata espressamente sostitutiva della Tosap/Cosap e che condivide i medesimi presupposti impositivi del precedente prelievo sull'occupazione del suolo pubblico, ivi ricompresa la modalità di determinazione del passo carrabile ai fini della tassazione.

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di diffusione di messaggi pubblicitari

art. 1, comma 825, della Legge n. 160/2019

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lett. b), il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto, rispettivamente, al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

In ossequio a quanto attualmente valevole ai fini lcp, per il pagamento del Canone vale la solidarietà passiva tra il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari e il soggetto pubblicizzato.

Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di diffusione di messaggi pubblicitari

art. 1, comma 825, della Legge n. 160/2019

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lett. b), il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto, rispettivamente, al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

In ossequio a quanto attualmente valevole ai fini lcp, per il pagamento del Canone vale la solidarietà passiva tra il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari e il soggetto pubblicizzato.

Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

IL CUP

Determinazione del Canone in caso di diffusione di messaggi pubblicitari

art. 1, comma 825, della Legge n. 160/2019

Per quanto riguarda la pubblicità effettuata su veicoli di linea il Canone non ripropone quanto previsto dall'art. 13, del Dlgs. n. 507/1993 in materia di lcp, sulla base del quale per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbani l'lcp l'Imposta era dovuta per metà al Comune di partenza e per metà al Comune di destinazione.

Per tale motivo si ritiene che essendo questi mezzi adibiti ad uso pubblico si applichi la disposizione generale secondo la quale il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza.

IL CUP

Le tariffe «standard»

Di seguito si riportano le tariffe standard previste dalla “*Legge di bilancio 2020*” per l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata pari e inferiore all’anno solare.

Le tariffe possono essere oggetto di variazione da parte dell’Ente per assicurare il medesimo gettito derivante dall’applicazione dei prelievi sostituiti dalla “*Local Tax*”.

Le tariffe si intendono al metro quadrato di occupazione (anche se la norma tace sul punto)

Tariffa annua standard per l’occupazione la diffusione di messaggi pubblicitari di durata pari all’anno solare

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

IL CUP

Le tariffe «standard»

Tariffa giornaliera standard per l'occupazione la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno solare

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

N.B. I Comuni capoluogo di Provincia e di Città metropolitane non possono comunque collocarsi sotto la classe dei Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le Province e per le Città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

IL CUP

Le tariffe «*standard*»

Alcune riflessioni:

- La classificazione della popolazione dei Comuni ricalca quella attualmente vigente per Tosap (art. 43 del Dlgs. n. 507/1993) e Icp (art. 2, comma 1 del Dlgs. n. 507/1993), con la specifica che per le Province e per le Città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti;
- Inoltre, viene meno l'indicazione di una tariffa minima e una tariffa massima come riportato nella disciplina Tosap (per le occupazioni del suolo pubblico) e la maggiorazione Icp ex art. 1, comma 917, della Legge n. 145/2018. *Questo aspetto deriva dal fatto che siamo di fronte ad un'entrata di natura patrimoniale e non più davanti ad un tributo come per quanto riguardava l'Icp.*

IL CUP

Le tariffe «*standard*»

Alcune riflessioni:

- Non vi sono però indicazioni per la tassazione della pubblicità effettuata attraverso veicoli (art. 13, del Dlgs. n. 507/1993). Per tale motivo, però, non essendoci una modalità derogatoria rispetto alla determinazione ordinaria del canone si ritiene che il criterio della tassazione in base al peso del veicolo venga sostituito con la tassazione in base alla dimensione dei messaggi diffusi mediante apposizione sul veicolo, posto che comunque tale tipologia di pubblicità rientra nel presupposto impositivo di cui all'art. 1, comma 819, lett. b), della Legge n. 160/2019;

IL CUP

Le tariffe «*standard*»

Alcune riflessioni:

- **Non vi sono indicazioni per quanto riguarda le altre casistiche previste dall'art. 15, del Dlgs. n. 507/1993, tra i quali, tra le altre, figura la pubblicità effettuata attraverso il volantaggio o la pubblicità sonora. Tali tipologie di pubblicità dovrebbero uscire dal presupposto impositivo del Canone posto che l'art. 1, comma 819, lett. b), della Legge n. 160/2019 lega la debenza del canone alla diffusione di messaggi mediante l'utilizzo di impianti;**

IL CUP

Le tariffe «*standard*»

Alcune riflessioni:

- Inoltre, non è menzionata la possibilità di applicare la maggiorazione Icp per un periodo massimo di 4 mesi in relazione a rilevanti flussi turistici (art. 3, comma 6, del Dlgs. n. 507/1993), né la suddivisione del territorio comunale in zone d'importanza su cui applicare una maggiorazione fino al 50% della tariffa normalmente applicata (art. 4, del Dlgs. n. 507/1993). Tale mancanza si ritiene che possa essere superata in sede di articolazione tariffaria vista la natura patrimoniale del prelievo.

IL CUP

Le tariffe «standard»

Tar Calabria, Sentenza 601/2022

Il Collegio osserva, in primo luogo, che l'applicazione di un coefficiente di modifica della tariffa standard (in base alla tipologia di strada e di attività esercitata), prevista dal Regolamento, è pienamente conforme ai criteri per la modifica della tariffa standard fissati dalle norme di legge.

Il comma 824, dell'art. 1, della L. 160/2019 prevede, infatti, che *“il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione”*.

In aderenza al comma 824 citato, il Regolamento prevede che *“la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri”* (art. 50).

IL CUP

Le tariffe «*standard*»

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* è ridotta a 1/4.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa *standard* sopra menzionata va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri, mentre per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* è aumentata di 1/4 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

Il comma 830 fa rientrare nell'assoggettamento al Canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni in consegna ai Comuni di Venezia e di Chioggia, prevedendo una riduzione del 50% della tariffa *standard*.

IL CUP

Le tariffe per le occupazioni con cavi e condutture

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (distribuzione energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, e altri servizi a rete), il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni fino a 20.000 abitanti	Euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	Euro 1,00

In ogni caso, l'ammontare del Canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore ad Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete

IL CUP

Le tariffe per le occupazioni con cavi e condutture

Il comma 848 della «Legge di bilancio 2021» ha modificato integralmente il contenuto dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, in materia di occupazioni permanenti del territorio comunale per i cd. “servizi a rete”

Normativa al 31/12/2020	Modifiche
Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti	Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze
Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze	((periodo soppresso))
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente	Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
((periodo inserito))	Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82

IL CUP

Le tariffe per le occupazioni con cavi e condutture

L'art. 5, comma 14-*quinquies*, del Decreto Fiscale collegato alla *Legge di bilancio 2022* ha introdotto 2 norme di interpretazione autentica in materia di canone unico, nella specie con riferimento alle occupazioni effettuate con servizi a rete:

- a) Interpretazione autentica delle occupazioni effettuate *“in via mediata”*: *“nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”*;

IL CUP

Le tariffe per le occupazioni con cavi e condutture

b) Interpretazione autentica in materia di occupazioni con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio: *“per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”*.

IL CUP

Le tariffe per le occupazioni con cavi e condutture

Come precisato dal Mef in “*Telefisco 2022*”, la normativa ha chiarito che nelle ipotesi dove sussiste una separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari dei contratti di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita.

Mentre la successiva lett. b), in linea con le precedenti disposizioni Tosap/Cosap, ha precisato che la disciplina del Canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete (a titolo esemplificativo la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto del gas naturale dal produttore al distributore) tenendo conto della “*unitarietà*” della filiera, pur essendo imprese che non hanno rapporto diretto con l’utente finale.

IL CUP

Le tariffe per le occupazioni con cavi e condutture

Sul punto, è intervenuto anche il Mef, con la Risoluzione 22 marzo 2022 n. 3/Df, nella quale ha precisato che *«Dalle disposizioni appena enucleate emerge sostanzialmente una linea di continuità nella disciplina delle occupazioni relative a detto settore; per cui si può affermare che in concreto nulla è stato innovato per quanto riguarda la specifica fattispecie a seguito dell'introduzione del CUP, come peraltro confermato dalla lett. b), del comma 14-quinquies del suddetto art. 5; per cui, le indicazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa innanzi menzionati ai fini TOSAP e COSAP devono ritenersi valide anche per il canone.*

Né si può pervenire ad una diversa soluzione sulla base dell'assunto che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di "trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale" e non anche a quella di produzione, dal momento che dette fasi sono richiamate dal Legislatore a mero titolo esemplificativo come risulta chiaramente dall'utilizzo del termine "quali".

Pertanto, si deve concludere che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarità ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale».

IL CUP

Il canone «antenne»

L'art. 40, comma 5-ter, del Dl. n. 77/2021 ha introdotto il nuovo comma 831-bis, alla Legge n. 160/2019: *«Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»*

IL CUP

Il canone «antenne»

In altre parole il Legislatore ha introdotto il cd. «*canone antenne*», che a partire dal 2022, dovrà essere corrisposto per ogni impianti insistente sul demanio o sul patrimonio indisponibile dell'Ente (*vedasi art. 93, del Dlgs. n. 259/2003*)

Il canone, pari ad 800 Euro forfettari per ciascun impianto, non è modificabile.

N.B. Qualora l'Ente intenda discostarsi dall'applicazione del canone unico deve procedere preliminarmente alla traslazione dell'immobile all'interno del patrimonio disponibile, al fine di introitare un canone di locazione (*vedasi Corte Costituzionale, Sentenza n. 47 del 26 marzo 2015*).

Come precisato dall'Ifel nella Nota del 2 novembre 2021 «rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico

IL CUP

Il canone «antenne»

L'Ifel ha fornito ulteriori interpretazioni in merito con la Nota del 12 dicembre 2022:

- ove si tratti di patrimonio disponibile, la nuova disciplina (come la vecchia Tosap) non può in alcun modo incidere nei contratti di diritto privato (locazioni) stipulati con il Comune, che mantengono forza di legge tra le parti, e non possono essere sciolti se non per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 del c.c.;
- secondo l'orientamento giurisprudenziale la norma è chiaramente volta a prevenire l'applicazione di pretese impositive ulteriori rispetto al Cup, ma non avrebbe l'effetto di caducare quelle stabilite convenzionalmente (prima dell'intervento normativo recato dalla L.12/2019), ancorché pattuite nell'ambito di concessioni-contratto che abbiano ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
- devono pertanto ritenersi non fondate le richieste degli operatori di non corrispondere i canoni ulteriori pattuiti nell'ambito di concessioni-contratto stipulate prima del 13 febbraio 2019, i cui effetti non siano esauriti. Per converso, a far data da tale termine, appare esclusa per i Comuni la possibilità di prevedere, nell'ambito delle occupazioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualunque onere finanziario ulteriore rispetto al CUP, anche se riconducibile a titoli convenzionali (come nel caso delle concessioni-contratto).

IL CUP

Riduzioni del canone

Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari per le seguenti fattispecie:

- a) eccedenti i 1.000 mq.;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso tali fattispecie vengano realizzate con il patrocinio dell'Ente, può essere prevista la riduzione o l'esenzione dal Canone;
- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

IL CUP

Riduzioni del canone

Considerazioni:

- ❖ non è quantificata la % di possibile riduzione;
- ❖ non figura la riduzione per i passi carrabili prevista dall'art. 44, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993.

Tali problematiche possono comunque essere superate dagli Enti vi che quest'ultimi possono comunque prevedere, per via regolamentare, ulteriori riduzioni nei rispettivi regolamenti, ivi compreso il pagamento *una tantum* all'atto del rilascio della concessione di un importo da 3 a 5 volte la tariffa massima per le intercapedini.

Anche in tal caso il Legislatore ha voluto fornire un *set* minimo di riduzioni integrabili da parte dell'Ente impositore con il Regolamento.

IL CUP

Esenzioni dal canone

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del Tuir, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Esenzione già prevista dall'art. 49, del Dlgs. n. 507/1993.

b) le occupazioni con le Tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad 1 mq., se non sia stabilito altrimenti;

La prima esenzione era già prevista dall'art. 49, del Dlgs. n. 507/1993. La seconda esenzione recupera alcuni indirizzi giurisprudenziali in merito.

IL CUP

Esenzioni dal canone

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale;

Esenzione già prevista dall'art. 49, del Dlgs. n. 507/1993.

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

Esenzione già prevista dall'art. 49, del Dlgs. n. 507/1993.

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

Esenzione già prevista dall'art. 49, del Dlgs. n. 507/1993.

IL CUP

Esenzioni dal canone

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

In regime Tosap l'esenzione era solo opzionale, come previsto dall'art. 9, comma 63, lett. a), della Legge n. 549/1995. Adesso l'esenzione è obbligatoria.

Publicità realizzata all'interno di impianti sportivi

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

Esenzione già prevista dall'art. 17, del Dlgs. n. 507/1993.

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei Servizi di "Trasporto pubblico" di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto.

Esenzione già prevista dall'art. 17, del Dlgs. n. 507/1993

IL CUP

Esenzioni dal canone

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

Esenzione già prevista dall'art. 17, del Dlgs. n. 507/1993.

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva **fino a 5 mq;**

Esenzione già prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del Dlgs. n. 507/1993.

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda determinati limiti indicati nel testo di legge;

Esenzione introdotta per via normativa con il nuovo Canone (vedasi Dm. Mef 26 luglio 2012).

IL CUP

Esenzioni dal canone

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

L'esenzione in via generale viene ripresa dall'art. 13, del Dlgs. n. 507/1993, anche se con il nuovo canone non opera più il limite dell'apposizione del marchio per non più di 2 volte e che ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programma;

Esenzione già prevista dall'art. 17, del Dlgs. n. 507/1993.

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle Associazioni sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti;

Esenzione già prevista dall'art. 1, comma 128, Legge n. 266/2005. Conforme Ctp Genova, Sentenza 5 aprile 2007 n. 99/13/07

IL CUP

Esenzioni dal canone

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo mq. per ciascuna vetrina o ingresso;

Esenzione già prevista dall'art. 17, del Dlgs. n. 507/1993.

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.

Esenzione già prevista dall'art. 49, del Dlgs. n. 507/1993, alla quale si aggiungono anche le rampe ed accessi simili oltre agli accessi carrabili.

IL CUP

Versamento del canone

art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019

Il versamento del canone patrimoniale di concessione è effettuato:

- ✓ direttamente agli Enti;
- ✓ contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione e alla diffusione dei messaggi pubblicitari;
- ✓ secondo le disposizioni in materia di versamento diretto di cui all'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016.

Ai fini della gestione del Canone la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

IL CUP

Versamento del canone

art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019

Considerazioni in merito:

- ❑ *La normativa non prevede quando deve essere versato il Canone per le occupazioni e la diffusione dei messaggi permanenti: per tale motivo sarà il regolamento che provvederà ad integrare la normativa nazionale;*
- ❑ *L'art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019, fa espresso riferimento all'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, in materia di versamento diretto nelle disponibilità dell'Ente. Tale disposizione, limitatamente alle entrate di natura patrimoniale, qual è il presente Canone e il soppresso Cosap, esclude la possibilità di incasso a mezzo F24, possibile invece in regime di Icp e Cosap anche senza previa convenzione con l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione AdE 8 novembre 2017, n. 137/E). Tale canale si ritiene comunque ancora utilizzabile previa istituzione dei codici tributo.*

IL CUP

Versamento del canone

art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019

Telefisco 2021

«7. Ai sensi del comma 822, l'omesso versamento comporta la qualifica di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusiva. In tale circostanza devono essere applicate le sanzioni di cui alla lettera g) ed h) del comma 821? Oppure l'ente, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione all'articolo 7-bis del Tuel, può stabilire una specifica percentuale sul canone dovuto?»

«Occorre innanzitutto premettere che l'omesso versamento non vale a qualificare l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari come abusive; ed invero il comma 822 prevede che il comune, sia nel caso di fattispecie abusive o effettuate in difformità dalle prescritte concessioni o autorizzazioni, ovvero nel caso di omesso versamento, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari.

Nel caso di omesso versamento, quindi, *non si applica la previsione di cui alla lett. g) del comma 821, ma solo la sanzione prevista dalla lett. h)*, stabilita in misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lett. g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada.»

IL CUP

Versamento del canone

art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019

Telefisco 2021

«Non si può invece prendere in considerazione la sanzione di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, poiché la norma in questione prevede espressamente che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, salvo diversa disposizione di legge. Quest'ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, poiché le sanzioni applicabili sono specificamente individuate dalla lett. h) del citato comma 821, che prevede anche l'applicazione di quelle stabilite dal Codice della strada. Tale circostanza comporta l'inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis.»

IL CUP

Pubbliche affissioni

Secondo il comma 836, a decorrere dal 1° dicembre 2021, i Comuni non sono più obbligati ad istituire il “Servizio delle pubbliche affissioni” di cui all’art. 18 del Dlgs. n. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali.

I Comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

IL CUP

Pubbliche affissioni

La soppressione va in contro all'esigenza di molti Comuni che si trovano in difficoltà nel riuscire a garantire un adeguato servizio di pubbliche affissioni, specie quelli aventi un territorio molto esteso. Pur garantendo l'affissione di manifesti di natura sociale, gli spazi che attualmente sono utilizzati per l'affissione di manifesti di carattere commerciale rimangono comunque di proprietà dell'Ente.

Non vi sono però indicazioni in merito alle tariffe da applicare, anche nel periodo in cui sarà ancora obbligatorio garantire il servizio.

Su questo occorre un intervento del Legislatore che miri a precisare se ci sono delle tariffe *standard* su cui occorrerà fare riferimento oppure se potranno continuare ad essere applicate le tariffe attualmente vigenti.

IL CUP-Mercatale

Definizione

art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019

A decorrere dal 1° gennaio 2021 - stabilisce il comma 837 -, in deroga all'applicazione del canone unico, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ai fini dell'applicazione del Canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. (Sul punto si rimanda quanto detto per il Canone patrimoniale di concessione)

IL CUP-Mercatale

Definizione

art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019

Il predetto Canone si applica in deroga al Canone di concessione e sostituisce Tosap e Cosap e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche il relativo prelievo sui rifiuti (Tarig).

Dalla lettura testuale della disposizione si arriverebbe a concludere che le Province non possono applicare il Canone mercatale, cosa che invece possono fare le Città Metropolitane.

Tale lettura è palesemente illogica.

Sul punto è necessario un intervento del Legislatore, posto che tale lacuna non è superabile nemmeno mediante integrazione regolamentare posto che l'Ente impositore non può estendere il novero dei soggetti attivi in ossequio al principio di legalità del sistema tributario di cui all'art. 23, della Costituzione, e all'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997.

IL CUP-Mercatale

Definizione

art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019

Il Canone è dovuto al Comune o alla Città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusive, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Il Canone è determinato dal Comune o dalla Città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

IL CUP-Mercatale

Le tariffe

art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019

Tariffa annuale standard per le occupazioni di durata pari all'intero anno solare

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

Tariffa giornaliera standard per le occupazioni di durata inferiore all'anno solare

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

IL CUP-Mercatale

Applicazione delle tariffe

art. 1, comma 843 e ss., della Legge n. 160/2019

Le tariffe sopra menzionate sono applicate dagli Enti impositori frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

I Comuni e le Città metropolitane possono prevedere, secondo il comma 843, riduzioni fino all'azzeramento del Canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe elencate in precedenza.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista una diversa tariffa, ridotta da un minimo del 30% ad un massimo del 40% del canone determinato secondo le modalità sopra riportate.

Sul punto, la Risoluzione Mef n. 1/2022 ha chiarito che «la piena autonomia regolamentare dell'ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l'individuazione di "coefficienti moltiplicatori" per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843»

IL CUP-Mercatale

Applicazione delle tariffe

art. 1, comma 843 e ss., della Legge n. 160/2019

*Ai sensi di quanto previsto nella Risoluzione Mef n. 6/2021 «Tale ultima disposizione, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l'eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore». **Oltre le 9 ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.***

IL CUP-Mercatale

Modalità di pagamento del canone

art. 1, comma 844, della Legge n. 160/2019

Ai sensi del comma 844, gli importi del Canone mercatale devono essere riscossi unicamente attraverso il Sistema “PagoPa”.

Si evidenzia quindi una difformità nelle modalità di pagamento tra questo Canone e il Canone unico patrimoniale, posto che per quest’ultimo, il Legislatore non ha previsto uno specifico canale di riscossione di detti proventi.

Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore che uniformi le modalità di pagamento dei 2 Canoni, tenuto conto che il Sistema “PagoPa” non è ancora utilizzato da tutti gli Enti, posto che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dagli Enti a partire dal 28 febbraio 2021, per effetto del rinvio dell’art. 24, del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), inizialmente, il termine era fissato al 1° gennaio 2020). **Si ritiene quindi necessario consentire il pagamento del dovuto anche attraverso gli altri canali attualmente utilizzati dai contribuenti**

IL CUP-Mercatale

Modalità di pagamento del canone

art. 1, comma 844, della Legge n. 160/2019

Indipendentemente dall'obbligo normativo di adozione del sistema «Pagopa» l'applicazione effettiva dell'obbligo di pagamento esclusivamente a mezzo di tale canale risulta difficoltosa, posto che, soprattutto per le occupazioni dei mercati da parte di soggetti che non hanno la concessione fissa, il pagamento deve essere effettuato prima dell'occupazione, ovvero a degli orari in cui gli sportelli fisici per effettuare il pagamento a mezzo del sistema «Pagopa» sono chiusi.

IL CUP e il CUP-Mercatale

Possibilità di affidamento disgiunto della gestione

Gli Enti possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il “Servizio di gestione della Tosap/Cosap o dell’Icp/Cimp e Dpa”

Il Mef, con la Risoluzione 18 dicembre 2020 n. 9/Df ha chiarito che *«non emergono elementi tali che precludano all’ente locale la possibilità di prevedere, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52, una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell’entrata in oggetto»*



Come nella luc

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!!!**

Per contatti:



alessandro.maestrelli@gmail.com



[Alessandro Maestrelli](#)